

8.2.14.3.2. 16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è volta a soddisfare, prioritariamente, il fabbisogno n.1 “Potenziamento del sistema della conoscenza e del trasferimento dell’innovazione” e n. 2 “Promozione dell’innovazione attraverso forme di cooperazione e progettualità collettiva” che discende dall’evidenza che, secondo quanto riportato nell’analisi SWOT, vi sono una serie di criticità quali: la distanza ancora esistente fra mondo della ricerca e mondo produttivo dovuta alla mancanza di contatto fra mondo scientifico ed imprese; la distanza dei progetti di ricerca dalle reali esigenze degli agricoltori; la scarsa capacità del sistema della consulenza nel facilitare e accompagnare l’imprenditore nell’implementazione dell’innovazione in azienda.

La sottomisura è collegata, principalmente, alla Focus Area 1B “Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali” anche se, trattandosi di un intervento trasversale, incide anche su tutte le Focus Area indicate nella descrizione generale della Misura e su tutti e tre gli obiettivi trasversali. In particolare, la sottomisura contribuisce a:

- Ambiente: favorendo il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro di carbonio, il miglioramento del rendimento energetico delle produzioni (sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie da rinnovabili, residui e scarti del processo produttivo), il miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.
- Clima: all’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.

Innovazione: all’incremento dell’attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali ed alla diffusione dei risultati ottenuti.

L’operazione è finalizzata a:

- promuovere progetti pilota che diano risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica dell’applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione. Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici toscani.
- promuovere progetti di cooperazione tra due o più soggetti che diano risposte concrete alle imprese favorendone la competitività attraverso l’adattamento e l’introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati. L’operazione, dunque,

concede un sostegno a forme di cooperazione formalmente costituite che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti e siano finalizzate ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroindustriale, forestale volti ad un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della sostenibilità ambientale.

I progetti dovranno essere basati su tematiche di interesse per le filiere regionali agricole, della foresta-legno e dell'agroalimentare, sui fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR e sulle priorità individuate e riportate nella strategia di Smart Specialisation regionale (*approvata con Delibera di G.R. n.1018 del 18-11-2014*) e dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore primario.

I progetti dovranno essere supportati da una adeguata analisi organizzativa e di contesto e l'attività di verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di cooperazione) dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali o le attività dimostrative e divulgative.

I progetti pilota potranno, inoltre, essere legati a processi di sviluppo innovativo più ampi, come ad esempio quelli realizzati da Gruppi Operativi, cluster, network, o ai progetti di ricerca multi-attoriali finanziati da Horizon 2020.

Le operazioni previste potranno essere realizzate attraverso varie forme di cooperazione, inclusi network, cluster e GO.

L'intervento può essere attivato anche nell'ambito del Piano delle attività di un GO. In tal caso, il progetto pilota o di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie di cui alla sottomisura 16.2, viene valutato nell'ambito del processo di valutazione complessiva del Piano dell'attività del GO di cui è parte essenziale.

Per quanto riguarda la disseminazione dei risultati, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:

- attività specifiche rivolte ai soggetti esterni al partenariato di progetto e che coinvolgano gli imprenditori che hanno implementato le innovazioni (fra le altre, farm visit e workshop in azienda);
- Innovation Brokering;
- collegamento con EIP-AGRI Service Point;
- al fine di collegare l'attività dei GO a quella della Rete rurale nell'ambito del PEI-AGRI o della Rete PEI, con la domanda d'aiuto e a conclusione del progetto, dovrà essere predisposto e presentato un formato contenente gli elementi comuni definiti nel documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability" (annex 1).

La presente sottomisura/tipo di operazione può essere attivata nelle annualità di estensione 2021/2022 anche con le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sull'importo ammesso a finanziamento in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto potrà essere concesso anche attraverso l'attivazione di bandi che prevedono la collaborazione con altri fondi europei.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato o relativa agli aiuti di importanza minore.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana (*approvata con Delibera di G.R. n. 1018 del 18-11-2014*);

Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale *approvato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il D.M. n. 7139 del 01.04.2015*;

Complementarietà con altri fondi e programmi come riportato nel paragrafo 14.

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono i componenti della forma di aggregazione che realizza il progetto.

Le categorie di attori ammessi nel partenariato di progetto sono le imprese agricole e forestali, le PMI operanti in zone rurali, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento di innovazione, le ONG, le associazioni, le organizzazioni dei produttori, le rappresentanze delle imprese e altre loro forme aggregative, i soggetti operanti nella divulgazione e informazione, i consulenti.

I soggetti beneficiari devono essere funzionali allo svolgimento delle attività di progetto, tra i componenti deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Per le PMI che non svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, le tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto o del GO;
- studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). Tali costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- costi diretti *specifici del progetto* finalizzati all’innovazione che non possono essere ricondotti alle altre misure del presente PSR (personale, materiale di consumo, quote di ammortamento del materiale durevole, prototipi, investimenti immateriali);
- costi di progettazione per la realizzazione di prototipi, per la realizzazione di test e prove, per la messa a punto di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
- realizzazione di test e prove;
- divulgazione dei risultati ottenuti;
- *costi indiretti*.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa specifiche:

- spese generali;
- investimenti immateriali;
- personale dipendente e non dipendente *coinvolto nella realizzazione del progetto escluso quello coinvolto nelle attività di rendicontazione e attività amministrative*;
- missioni e trasferte;
- beni di consumo e noleggi;
- prototipi di macchinari e attrezzature (in toto);
- macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)

Se la forma di aggregazione è un GO come descritto nella sottomisura 16.1, sono ammissibile anche le seguenti spese di disseminazione/animazione:

- partecipazione alle attività della Rete PEI europea;
- attività legata al networking con GO di altre Regioni italiane e/o europee.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale come previsto dagli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Per la determinazione dei costi del personale e dell’imprenditore agricolo si applicano le tabelle standard di costi unitari (UCS) individuate nell’ambito dello studio metodologico elaborato dalla RRN dal titolo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi” di giugno 2021 reperibile al seguente link:

https://www.innovarurale.it/sites/default/files/costi_semplificati_giugno_2021_completo_0.pdf

Per la determinazione dei costi dei consulenti si applica la tabella standard di costi unitari individuata

nell'ambito dello studio metodologico elaborato dalla RRN "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR".

Per la determinazione del costo dei viaggi in auto sostenuti dall'imprenditore agricolo, o anche dalle altre tipologie di partner, si fa riferimento al già citato studio metodologico elaborato dalla RRN dal titolo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" di giugno 2021, applicando somme forfettarie.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto nel quale deve essere prevista l'attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati.

La durata massima dei progetti pilota è di 36 mesi mentre per gli altri tipi di progetto è di 5 anni.

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai sensi della normativa nazionale e ai fini della presente sottomisura sono previste le seguenti condizioni di eligibilità riferite al soggetto (escluso Enti pubblici):

1. il sostegno è concesso esclusivamente per operazioni di sperimentazione e verifica, per quanto riguarda i progetti pilota, oppure per adattamento ed introduzione dell'innovazione in azienda, per quel che riguarda i progetti di cooperazione, che precedono l'utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie sviluppati mediante iniziative di ricerca;
2. il sostegno non è concesso per le attività di ricerca;
3. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eligibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.*

Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- costituirsi in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, che individuino la responsabilità civile e patrimoniale sufficiente nell'ambito delle modalità richieste dal PSR
- dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto garantendo la massima trasparenza nel processo di aggregazione e l'assenza di conflitto di interessi
- presentazione, da parte del soggetto capofila delegato in forma scritta da ogni altro soggetto costituente l'accordo, di un progetto descrittivo delle attività, l'indicazione dei soggetti coinvolti, il piano finanziario, la tempistica

- l'attività deve avere ricadute sul territorio regionale e può far parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria
- impegno a divulgare i risultati dei progetti realizzati
- nel caso in cui il Progetto sia realizzato da un GO del PEI, devono essere rispettati i requisiti di cui agli articoli 56, paragrafo 2, e 57, paragrafo 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
- assicurare la presenza diretta di imprese agricole con sede operativa in Toscana che partecipano al cofinanziamento del progetto;

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni specifici e al Fabbisogno 18 sulla semplificazione amministrativa. In particolare:

- gli obiettivi del progetto devono essere coerenti con i fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR;
- contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- facendo riferimento ad un criterio di eccellenza, il progetto verrà valutato in base alla sua qualità dal punto di vista tecnico e sperimentale ed in base al rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi
- per quanto riguarda i progetti dei GO, il progetto dovrà perseguire risultati concreti in riferimento alle finalità del PEI (art. 55 del Reg. UE n.1305/2013) e con il coinvolgimento delle pratiche agricole;
- composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto;
- garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti, al di fuori dei partenariati, tramite attività specifiche che coinvolgano consulenti e imprenditori da realizzare attraverso le misure 1 e 2.

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell'ambito della “Progettazione integrata” i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% della spesa ammissibile.

In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Per le operazioni relative a prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, qualsiasi aiuto concesso in

forza della presente misura è conforme al Reg. (UE) de minimis n. 1407/2013.

Il costo del personale, dell'imprenditore agricolo e dei consulenti viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1, opzione b) "tabelle standard di costi unitari", con il metodo di calcolo di cui al comma 5 lettera a), riportato al precedente paragrafo "Costi ammissibili".

Il costo dei viaggi in auto sostenuti dall'imprenditore agricolo, o anche dalle altre tipologie di partner, per lo svolgimento delle attività progettuali viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1 opzione c) somme forfettarie.

I costi indiretti sono determinati a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1 opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo", definite come da art. 68 comma 1 b) "tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile".

Tutti gli altri costi sono determinati secondo l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti" del medesimo Reg. (Ue) n. 1303/2013, art. 67.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento giuridico all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, si riportano di seguito i metodi di calcolo adottati per l'individuazione dei Costi Semplificati nell'ambito dello studio metodologico elaborato dalla RRN dal titolo "Costi

semplicati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" di giugno 2021 e dello studio metodologico elaborato dalla RRN "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo

standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR”.

Calcolo del costo standard del personale degli enti di ricerca e imprese agroindustriali

I costi standard unitari per il personale degli enti di ricerca e imprese agroindustriali sono definiti dal MIUR/MISE nel documento “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020” come previsto dal documento della RRN “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi” [1].

Nel merito, come riferito nel documento stesso, la definizione dei costi standard unitari è stata fondata su “un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici o altre informazioni oggettive o su dati storici verificati dai singoli beneficiari o sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari” (cfr. art. 67, comma 5 lett. a) Reg. 1303/2013.

Tabella dei costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE agroindustriali	UNIVERSITA'	Altri Enti Pubblici e Privati di Ricerca
ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Al riguardo, alla retribuzione tabellare indicata nei singoli CCNL, è stato applicato un fattore correttivo che ha tenuto conto dell’aggiunta degli oneri differiti e riflessi (es. TFR, INPS, INAIL e ulteriori Fondi Dirigenti) stimati sulla base delle normative vigenti. Conseguentemente, per ottenere il costo orario medio finale - per profilo e livello - gli importi annuali dei CCNL così ottenuti sono stati suddivisi per un monte ore annuo pari a 1.720 ore (così come stabilito dalle ultime Linee Guida CE in materia di costi semplificati).

Calcolo del costo standard degli operai agricoli

La base di calcolo utilizzata per i costi degli operai agricoli sono le tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto 18/05/2017, come previsto dal documento della RRN “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi di giugno 2021.

La formula per la quantificazione del costo standard unitario orario è la seguente:

$$[(Retribuzione lorda media giornaliera/6,30*39*52)/1.720 Numero di ore produttive annuali]$$

+

$[(Retribuzione\ linda\ media\ giornaliera/6,30*39*52)/1.720\ Numero\ di\ ore\ produttive\ annuali]*coefficiente\ correttivo\ degli\ oneri\ figurativi\ (0,33).$

Per ovviare all'inconveniente di aggiornare annualmente il dato della retribuzione media giornaliera come previsto dalla metodologia, si fa riferimento alla media delle retribuzioni medie degli addetti in agricoltura, di tutte le province, stabilite per il periodo 2014-2018 e pari a € 73,07.

Il costo del personale agricolo impiegato nel progetto verrà quindi determinato moltiplicando il costo unitario standard orario per il numero di ore produttive effettivamente lavorate.

Calcolo del costo standard del lavoro dell'imprenditore agricolo

Il lavoro dell'imprenditore agricolo all'interno dei progetti di cooperazione può essere distinto in due tipologie ben differenziate:

a. Lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo se contribuisce alla realizzazione di prove sperimentali e/o dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente e quindi uguale al costo standard previsto per l'operaio agricolo calcolato in base alla metodologia indicata nella apposita sezione.

b. Lavoro di concetto proprio di un imprenditore, consistente nella partecipazione a riunioni di coordinamento, attività amministrative, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative.

I costi standard relativi al punto b), come previsto dal documento della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" sono quelli individuati nell'ambito del programma di ricerca europea H2020, quale riconoscimento di un contributo a copertura dell'impegno dei proprietari di piccole e medie imprese (PMI), che realizzano attività progettuali, e non percepiscono una retribuzione.

Gli elementi alla base del calcolo del costo standard sono:

- Tariffa mensile media applicabile calcolata sulla media europea dello stipendio di un ricercatore[2]. La tariffa mensile è pari a euro 4.880.
- Numero di ore produttive mensile, ossia quelle massime in cui l'imprenditore/proprietario di PMI è stato impegnato per la realizzazione di attività progettuali su base mensile. Per convenzione, il numero complessivo di ore annuali riconoscibile all'imprenditore è 1.720, o quota parte per coloro che non lavorano a tempo pieno. Il numero massimo di ore produttive mensili è pertanto pari a: $1.720/12 = 143$.

Metodologia di calcolo del costo standard dell'imprenditore:

*sulla base dei valori identificati per il programma H2020, la formula per la quantificazione del corrispettivo economico spettante all'imprenditore per le ore effettivamente impegnate nelle azioni comuni del progetto di cooperazione è la seguente: (tariffa mensile applicabile/ Numero di ore produttive mensili*coefficiente correttivo dello Stato Membro*numero di ore effettivamente lavorate).*

Parametro di calcolo	Calcolo
Tariffa mensile	Euro 4.880
Numero di ore produttive mensili	143
Coefficiente correttivo Italia	106,7%
Costo standard unitario per imprenditore	36,41

Pertanto, sulla base di questi parametri, il corrispettivo economico orario riconoscibile all'imprenditore in Italia è pari a **euro 36,41** (4.880 euro/143*1,067).

Metodologia di calcolo del costo forfettario, per la rendicontazione delle spese per viaggi in auto sostenute dall'imprenditore, o anche dalle altre tipologie di partner, per lo svolgimento delle attività progettuali:

la metodologia è definita nel documento “Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR” e si basa su tariffe ACI ma prevede l'impiego di un valore medio unico, pari a 0,40 euro/chilometro. Tale valore viene moltiplicato per la distanza chilometrica calcolata tra la sede del partner di progetto e quella di destinazione (A/R).

Calcolo del costo standard relativo alle prestazioni professionali rese dai consulenti

Per quanto riguarda i costi delle prestazioni professionali rese dai consulenti è stato preso come riferimento lo studio metodologico elaborato da Ismea “Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR”, per conto della Rete Rurale Nazionale (RRN) che prevede una tabella standard dei costi unitari contenente un solo valore standard (UCS) che descrive, col minor errore possibile, il costo standard relativo ai costi ammissibili indipendentemente dal luogo di svolgimento e comprensiva di tutti i costi e degli oneri connessi. Viene utilizzata la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire la classe di costo della consulenza nel settore agricolo.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

*Analisi del costo orario del lavoro, del costo delle trasferte e di tutte le spese indirette correlate alla erogazione dei servizi di consulenza agricola, definite sulla base di una analisi ponderata degli studi di settore confermati da dati storici disponibili presso alcune Regioni e validati con interviste e indagini mirate. Il metodo adottato ha consentito alla Rete Rurale Nazionale italiana tramite il supporto scientifica di ISMEA di definire congruo il valore UCS di **54 euro** per ogni ora di consulenza.*

NOTE

[1] Link on line per scarico documento:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2018-05-09&atto.codiceRedazionale=18A03127

[2] Costo stipendiale mensile del personale docente e ricercatori. L'importo è calcolato dalla CE sulla base degli stipendi e delle aliquote contributive in vigore e tengono conto delle sole voci facenti parte del trattamento fondamentale universitario. Per cui, non comprendono eventuali assegni personali.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1